

# **Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di Vigilanza dei Consumatori**

## **Articolo 1 – Definizioni**

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "Autorità" indica l'Autorità di Vigilanza dei Consumatori;
- l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;
- l'espressione "Componenti" indica i membri dell'Autorità.

\* \* \*

## **TITOLO I L'AUTORITÀ**

### **Articolo 2 – Componenti**

1. I Componenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Delegato 20 dicembre 2024 n. 206, sono cinque:

- tre membri, aventi diritto di voto, di cui uno che assume la carica di Presidente;
- due membri, aventi unicamente funzione consultiva.

\* \* \*

### **Articolo 3 - Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità, convoca le riunioni della stessa, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal membro avente diritto di voto più anziano per età.

3. Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Autorità. È responsabile dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali, con le autorità a tutela dei consumatori degli altri Stati e con le pubbliche amministrazioni nazionali, che cura e mantiene, attraverso apposito ufficio, in conformità alle deliberazioni dell'Autorità.

\* \* \*

#### **Articolo 4 – Attività di segreteria**

1. Per lo svolgimento delle attività di segreteria l'Autorità si avvale delle strutture dell'UO Ufficio Attività Economiche, che ne fornisce il necessario supporto amministrativo.

\* \* \*

#### **Articolo 5 - Convocazione e ordine del giorno**

1. L'Autorità si riunisce su convocazione del Presidente, che indica il luogo e l'orario della seduta, con almeno cinque giorni di preavviso. In via eccezionale è consentita la convocazione di una seduta straordinaria con almeno due giorni di preavviso.

2. Le riunioni dell'Autorità sono di norma mensili. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno fissato dal Presidente. Ciascun Componente ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno ed ha il diritto di chiedere, indicandone le ragioni, la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Qualora la richiesta provenga dalla maggioranza dei Componenti, l'argomento è automaticamente iscritto all'ordine del giorno e l'adunanza è convocata.

3. L'ordine del giorno, di cui al comma 2, attiene a questioni relativamente alle quali la documentazione, salvo casi di urgenza, è stata trasmessa ai Componenti non meno di cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto all'inizio di ciascuna seduta.

\*\*\*

### **Articolo 6 - Riunioni dell'Autorità**

1. L'Autorità è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, di cui almeno due aventi diritto di voto.
2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.
3. É consentita la partecipazione a distanza alle Riunioni dell'Autorità mediante teleconferenza. In tal caso devono essere assicurate:
  - a) la possibilità per ciascuno dei Componenti di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso;
  - b) la contestualità dell'esame e della deliberazione.
4. Assiste alle riunioni il segretario verbalizzante, individuato dal Presidente tra i componenti dell'UO Ufficio Attività Economiche, che fornisce il necessario contributo amministrativo.

\*\*\*

### **Articolo 7 - Deliberazioni dell'Autorità**

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
2. Il voto è palese. L'Autorità può adottare la votazione a scrutinio segreto con il consenso della maggioranza dei membri aventi diritto di voto.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente.

\*\*\*

### **Articolo 8 - Verbale delle riunioni**

1. Il segretario verbalizzante cura la redazione del verbale della riunione dal quale dovranno risultare i nomi dei presenti, l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione, le conclusioni e il risultato di queste. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri Componenti, cura la redazione del verbale il Componente più giovane tra quelli aventi diritto al voto.

2. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente ed ai Componenti almeno cinque giorni prima della riunione nel corso della quale viene approvato, non oltre tre settimane dopo la riunione cui si riferisce.

3. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e conservati presso l'UO Ufficio Attività Economiche.

\*\*\*

### **Articolo 9 - Missioni del Presidente e dei Componenti**

1. Al Presidente e ai Componenti che si recano in missione spetta esclusivamente il rimborso spese, nei limiti di cui all'art. 8 del decreto delegato n. 160/2024. Lo stesso trattamento spetta nel caso di missioni a San Marino per chi non ha la residenza nello Stato.

\*\*\*

## **TITOLO II STRUTTURA**

### **Articolo 10 - Struttura dell'Autorità**

1. La struttura dell'Autorità, con la ripartizione dei compiti, è stabilita sulla base delle seguenti norme regolamentari, con deliberazione dell'Autorità, su proposta del Presidente, in ragione delle esigenze funzionali.

Il Presidente può affidare a ciascun membro le funzioni relative ai seguenti ambiti materiali:

- a) pubblicità e altre comunicazioni commerciali;
- b) pratiche commerciali;
- c) clausole vessatorie nel contratto tra operatori economici e consumatori;
- d) sicurezza e qualità dei prodotti e relativa responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- e) garanzie legali e commerciali;
- f) attività di sorveglianza dei prezzi e generi di consumo e controllo del servizio metrico.

In ogni caso, relativamente ai singoli procedimenti inerenti alle funzioni di cui al decreto delegato n.160/2024, il Presidente individua tra i componenti, nel rispetto del criterio della competenza e della rotazione, uno o più relatori che al termine dell'istruttoria dell'ufficio riferiscono al Collegio e formulano una proposta.

Il Presidente con proprio decreto fissa, nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 8 del Decreto Delegato n.160/2024, il compenso per lo svolgimento da parte dei referenti delle funzioni affidate.

\*\*\*

### TITOLO III SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

#### **Articolo 11** – Svolgimento, termini e responsabile del procedimento

1. Lo svolgimento, i termini e il responsabile del procedimento sono disciplinati da apposito Regolamento emanato dall'Autorità.

\*\*\*

### TITOLO IV NORME FINALI

#### **Articolo 12** – Pubblicazione

1. Il presente regolamento sarà pubblicato dall'Autorità entro il primo giorno successivo alla sottoscrizione del Presidente e sarà immediatamente efficace.

**Presidente**

**Avv. Roberta Frascione**



